



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA
www.aopd.padova.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Via Giustiniani n. 1 – 35128 PADOVA

Cod.Fisc. / P.IVA 00349040287
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

CAPITOLATO D'ONERI

Affidamento ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108 del 29/07/2021, mediante piattaforma telematica SINTEL, per il Servizio biennale di manutenzione e gestione delle cappe chimiche e biologiche a servizio dell'Azienda Ospedale – Università Padova. (Commessa A414a) CIG: 976636642E

ART. 1 - FINALITÀ DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedale Università Padova, mediante il servizio in oggetto, intende garantire il servizio di manutenzione e gestione delle cappe chimiche e biologiche in funzione presso i laboratori e reparti dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 196.000,00 (centonovantaseimila/00) oltre IVA, di cui:

- € 104.000,00 canone per il servizio di manutenzione ordinaria periodica e su chiamata;
- € 90.000,00 quota per gli interventi di manutenzione straordinaria extra-canone
- € 2.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 3 — DURATA

Il servizio oggetto di affidamento avrà durata per n. 24 mesi a decorrere dalla data del Verbale di avvio, predisposto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). L'Azienda si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

ART. 4 - PENALI

Le penali sono applicate in ottemperanza a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto al par. 2.8 "Penali".

ART. 5 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'impresa affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocate dall'esecuzione degli interventi, o comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell'appalto.

A tal fine l'impresa affidataria dovrà presentare copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio.

ART. 6 – ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'impresa sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda Ospedale Università Padova.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

L'Azienda Ospedale Università Padova è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto. L'Impresa aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedale Università Padova che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara.

L'Azienda Ospedale Università Padova si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell'Azienda competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda Ospedale Università Padova committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal presente invito, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'impresa aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda Ospedale Università Padova, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda stessa sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'impresa assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò l'impresa risponde in proprio, sollevando l'Azienda Ospedale Università Padova da ogni responsabilità.

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali e del d.lgs. 101/2018 pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedaliera al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 3, d.lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedale Università Padova.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza, fatto salvo quanto stabilito al comma che segue.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. *E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.*

L'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione della garanzia entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15 gg. dalla richiesta, pena la facoltà dell'Azienda Ospedale Università Padova di risolvere il contratto.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità definite dall'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Azienda Ospedale Università Padova si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c. – effetti della clausola penale).

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedale Università Padova potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c., e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata AR, risolvere di diritto il contratto:

- art. 4 del presente Capitolato (Penali);
- art. 9 del presente Capitolato (Cauzione definitiva);
- art. 15 del presente Capitolato (Protocollo di legalità);
- art. 16 del presente Capitolato (Codice di comportamento).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità previste al par. 2.5 "Contabilità" del Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà avvenire solo a seguito di emissione di ordinativo di spesa da parte della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136 del 13/08/2010.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ospedale - Università Padova entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda Ospedale Università Padova risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della Legge 136/2010.

Art. 15 REVISIONE DEI PREZZI E MECCANISMI DI COMPENSAZIONE

I prezzi pattuiti, comprensivi di ogni onere inerente l'appalto, ad esclusione dell'Iva, rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità del contratto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i prezzi dei materiali e/o forniture inclusi nell'affidamento, subiscano variazioni in aumento o diminuzione per circostanze imprevedute e non determinabili, si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal d.lgs. 50/2016.

La revisione dei prezzi avverrà su richiesta della parte interessata, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata. Nell'istanza l'appaltatore dovrà indicare i materiali e/o forniture per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, il periodo di sostenimento delle spese e la loro incidenza quantitativa.

In apposita istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, si procederà a verificare il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in caso di esito positivo, a riconoscere l'adeguamento compensativo. In mancanza dei dati di riferimento per l'adeguamento dei prezzi, previsti dalla vigente normativa, la percentuale di revisione non potrà essere superiore alla variazione percentuale media dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) del solo anno precedente.

La revisione richiesta sarà riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente il decimo di aumento dei costi, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto a seguito di richiesta di revisione prezzi e di rivolgersi ad altri soggetti, dando preferenza, agli ulteriori partecipanti alla originaria procedura di gara.

ART. 16 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto il 17/09/2019, approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019 e allegato alla Lettera di invito.

Con riferimento al Protocollo di legalità, appurata la sua scadenza in data 16/09/2022, in applicazione di quanto stabilito con nota della Regione Veneto prot. 479297 del 14/10/2022 - recepita con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 2260/2022 – si ritengono tuttavia applicabili le clausole e condizioni ivi previste idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle procedure di gara, ritenendosi le stesse con valenza di “Patto di integrità”, da accettare in sede di offerta.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 159 del 06/09/2011, rese dalla Prefettura.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria-del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Azienda Ospedale Università Padova si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell' art. 1 *septies* del d.lgs 629 del 06/09/1982, convertito nella Legge 729 del 12/10/1982, ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. N. 62 DEL 16/04/2013 – DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 210 DEL 27/02/2014)

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale Università Padova, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedale - Università Padova – www.sanita.padova.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta).

ART. 18 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (d.lgs 50/2016), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Dirigente dell'Area Amministrativa
della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Dott.ssa Cinzia Griggio